COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

Provincia di Sondrio

RETICOLO IDRICO COMUNALE

D.G.R. 25 gennaio 2002 – n°7/7868

D.G.R. 1 agosto 2003 – n°7/13950

SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO
Regione Lombardia
PRESIDENZA

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Prot. N. 3218
28 MAG. 2012
SPEDITO A
per adempimenti uffici
per conoscenza uffici

Elaborato

NORME TECNICHE

Adozione deliberazione C.C. n° 14 del 24.07.2012

Approvazione delibera C.C. n° del

IL SINDACO

Dott. PierLuigi Bongiolatti

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

IL SEGRETARIO

Dott.sa Rina Cerri

I TECNICI INCARICATI

Ing. Stefano Boninsegna

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. Ing. STEFANO BONINSEGNA
n. 434 Sezione A
a-Civile ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

Geol. Maurizio Azzola

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA
AZZOLA MAURIZIO

Data
agosto 2005
Aggiornamento maggio 2012

Introduzione *3*

Obiettivi *3*

Art. 1 - DEFINIZIONI *5*
1.1 Acqua pubblica 5
1.2 Corso d'acqua 5

Art. 2 - FASCE DI RISPETTO *14*
2.1 Fasce di rispetto per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico principale 15
2.2 Fasce di rispetto per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico minore 15
2.3 Fasce di rispetto per i canali e altre opere di bonifica, appartenenti al Reticolo idrico minore, ma soggetti alle disposizioni derogatorie del R.D. n.368 del 1904 15

Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO *17*
3.1 Normativa reticolo idrico principale 17
3.2 Normativa reticolo idrico minore 17

Art. 4 - ATTIVITA' VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE *18*
4.1 Attività vietate 18
4.2 Attività soggette ad autorizzazione 18

Art. 5 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI *23*
5.1 Sottopassi 23
5.2 Griglie 24
5.3 Arginazioni 24
5.4 Canalizzazioni agricole (fossi e coline) 24
5.5 Intubamenti 24
5.6 Scarichi in corsi d'acqua 26
5.7 Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua 27

Art. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE IDRAULICA *27*

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA *29*

Art. 8 - RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA *29*

Art. 9 - "ROGGE" DI DERIVAZIONE E CORSI D'ACQUA ABBANDONATI *29*

Art. 10 - PROCEDURE PER LA MODIFICA O DEFINIZIONE DEI LIMITI DELLE AREE DEMANIALI *30*

Art. 11 - CAUZIONI *30*

APPENDICE *31*

Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 ..... *31*

Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 ..... *34*

Norme di attuazione – Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) *39*

Introduzione

In base alla D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 e alla successiva D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950 la Regione Lombardia ha determinato il Reticolo idrico principale demandando ai Comuni l'individuazione del Reticolo idrico minore ed i compiti di Polizia Idraulica da esercitare sullo stesso.

Nelle medesime delibere, oltre ai criteri che hanno portato all'individuazione del Reticolo idrico principale (su cui la Regione stessa continua ad esercitare i compiti di polizia idraulica) e all'elenco dei corsi d'acqua che lo costituiscono (Allegato "A"), si forniscono i criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia idraulica trasferita ai comuni, (Allegato "B").

Nei suddetti criteri si traggono le indicazioni per la redazione dello "Studio" necessario alla definizione del "Reticolo idrico minore" e alla regolamentazione dell'attività di Polizia Idraulica da esercitare sullo stesso.

Lo "Studio" viene definito come un "eleborato tecnico" costituito da una ***parte cartografica*** (con indicazione del reticolo idraulico e delle relative fasce di rispetto) e da una ***parte normativa*** (con indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto)

Le presenti **Norme Tecniche** costituiscono la "parte normativa" del predetto "Studio".

Obiettivi

L'obiettivo generale da perseguire è quello della tutela e difesa del reticolo idrografico del territorio comunale ed è pertanto in tale logica che debbono essere interpretate le fasce di rispetto e le norme in esse vigenti.

Cosa diversa sono le fasce di esondazione e le conseguenti "aree di rischio" volte prevalentemente alla tutela non tanto del corso d'acqua quanto più degli eventuali elementi "vulnerabili" in esse presenti.

Tale linea di principio si scorge chiaramente nei primi due articoli del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 che per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatori pubblici e i canali di proprietà demaniale costituisce ancora norma di riferimento pienamente vigente.

Le presenti Norme Tecniche, nell'ottica di cui sopra, definiscono le attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto.

La regolamentazione contenuta negli articoli che seguono, fornisce indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale ed è costituita da una serie di norme, criteri operativi, divieti e modalità di intervento atti a controllare la qualità delle alterazione al regime dell'alveo.

Le presenti norme non sostituiscono ma integrano quelle relative alle classi di fattibilità geologica del PRG (di cui alla L.R. 12/05) già in vigore.

Tutte le criticità, presenti e future, relative al reticolo minore e/o principale dovranno essere inserite nel "Piano di protezione civile comunale".

Art. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Acqua pubblica

Sono acque pubbliche, come definite dalla legge 36/94 e relativo regolamento, tutte le acque superficiali e sotterranee ad esclusione di quelle piovane non ancora raccolte in corsi d'acqua o in cisterne ed invasi.

1.2 Corso d'acqua

Per corsi d'acqua si intendono, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, quelli a cielo aperto a carattere permanente o temporaneo, interrati a sezione parzialmente o completamente chiusa, sia naturali (fiumi, torrenti, rii, ecc.) che artificiali (canali irrigui, navigabili, ecc.) fatta eccezione per i collettori artificiali di acque meteoriche.
Tutti i corsi d'acqua così come sopra definiti appartengono al:

- ***Reticolo idrico principale*** individuato nell'allegato A alla D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 così come modificato dalla successiva D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950, sul quale compete alla Regione Lombardia l'esercizio delle attività di polizia idraulica;

- ***Reticolo idrico minore***, individuato per differenza dal Reticolo idrico principale, e sul quale spetta all'Amministrazione comunale l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

In particolare sono inseriti nel reticolo idraulico minore tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- Siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- Siano stati oggetti di intervento di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- Siano rappresentati come corsi d'acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

L'eventuale esclusione di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dall'applicazione delle presenti norme dovrà essere adeguatamente motivata, eventualmente attraverso appositi studi (condotti secondo quanto indicato nell'allegato B alla D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 e s.m.e i.) e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della legge 36/94 e relativo regolamento come sopra richiamati.

Il reticolo idrografico del territorio comunale viene suddiviso in due categorie distinte:

- **Reticolo Idrico Principale**
- **Reticolo Idrico Minore**

Fanno parte del Reticolo Idrico Principale, così come individuato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 7/13950 del 1 agosto 2003 e sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica, i seguenti corsi d'acqua:

Codice	Codice Comunale	N.prog	Denominazione	Foce o sbocco	n° iscr. el. AAPP	Tratto classificato come principale	Tav. Scala 1:2000
SO/BB/145	A	SO041	Fiume ADDA	Lago di Como	41	Tutto il tratto in provincia di Sondrio fino al Lago di Cancano e di S. Giacomo inclusi.	C5-C7
SO/BB/03	B	SO061	Torrente Maroggia	Canale Adda Vecchia	62	Dallo sbocco (quota 265m) nel canale Adda Vecchia all'opera di presa dell'impianto idroelettrico Soc. Boselli e a quota 1345m.	C1-C2
Non codificato perché totalmente sul territorio di Buglio	J	SO062	Torrente Valle della Laresa	Maroggia	62	Dallo sbocco all'opera di presa dell'impianto idroelettrico Soc. Boselli a quota 1396m.	
SO/BB/64	R	SO064	Torrente Val Finale	Adda	64	Dallo sbocco alla confluenza della Val Fontanin.	C4-C6-C7
SO/BB/116	V	SO065	Torrente Caldenno	Adda	65	Dallo sbocco al laghetto presso Alpe Palù.	
SO/BB/01	W	SO063	Torrente Valle Vignone	Maroggia	63	Dallo sbocco all'opera di presa dell'impianto idroelettrico Soc. Boselli a quota 1285m.	

Fanno parte del Reticolo Idrico Minore, di competenza del Comune, individuati in base alla definizione del Regolamento di attuazione della Legge n° 36 del 1994 (Legge Galli), e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 7/13950 del 1 agosto 2003 i seguenti corsi d'acqua ad esclusione delle derivazioni contrassegnate con un asterisco:

Codice	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come minore	Tav. Scala 1:2000
SO/BB/02	Affluente dx di SO/BB/03	Torrente Maroggia	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 520m) sino al limite comunale a quota 690m	
SO/BB/22	Affluente dx di SO/BB/26	Torrente Valle Schiena	Dallo sbocco a quota 795m sino a quota 905m.	

Codice	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come minore	Tav. Scala 1:2000
SO/BB/23	Affluente dx di SO/BB/24	SO/BB/24	Dallo sbocco a quota 1480m sino a quota 1670m.	
SO/BB/24	Affluente dx di SO/BB/26	Torrente Valle Schiena	Dallo sbocco a quota 1090m sino a quota 1800m.	
SO/BB/25	Affluente dx di SO/BB/26	Torrente Valle Schiena	Dallo sbocco a quota 1425m sino a quota 1770m.	
SO/BB/26	Torrente Valle Schiena	Torrente Maroggia	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 520m) sino a quota 1590m.	
SO/BB/27	Affluente sx di SO/BB/26	Torrente Valle Schiena	Dallo sbocco a quota 1340m sino a quota 1625m.	
SO/BB/28	Affluente sx di SO/BB/26	Torrente Valle Schiena	Dallo sbocco a quota 1240m sino a quota 1525m.	
SO/BB/29	Affluente sx di SO/BB/26	Torrente Valle Schiena	Dallo sbocco a quota 1030m sino a quota 1470m.	
SO/BB/30	Affluente sx di SO/BB/29	SO/BB29	Dallo sbocco a quota 1200m sino a quota 1330m.	
SO/BB/31	Affluente sx di SO/BB/26	Torrente Valle Schiena	Dallo sbocco a quota 900m sino a quota 1135m.	
SO/BB/32	Affluente sx di SO/BB/26	Torrente Valle Schiena	Dallo sbocco a quota 860m sino a quota 1100m.	
SO/BB/33	Torrente Val d'Orta	Corso d'acqua che necessita di un adeguato recapito in un collettore principale	Da quota 612m allo sbocco a quota 281,20 m.	C1-C2
SO/BB/34	Affluente dx di SO/BB/144	SO/BB/144	Canale di raccolta delle acque nella Piana di Pedemonte.	C2
SO/BB/35	Affluente sx di SO/BB/33	Torrente Val d'Orta	Dallo sbocco a quota 535 sino a quota 580m.	C1
SO/BB/36	Affluente sx di SO/BB/33	Torrente Val d'Orta	Dallo sbocco a quota 395m sino a quota 540m.	C1
SO/BB/37	Torrente Valle dei Salici	Canale Adda Vecchia	Dallo sbocco a quota 266,40 m sino a quota 515m.	C1-C2
SO/BB/38	Torrente Valle di Guarda	Torrente Valle dei Salici	Da quota 410m a quota 540m.	C1-C2
SO/BB/147	Affluente dx di SO/BB/38	Torrente Valle di Guarda	Dallo sbocco a quota 445m sino a 480m.	C1
SO/BB/39	Affluente sx di SO/BB/38	Torrente Valle di Guarda	Da quota 350m a quota 550m circa.	C1
SO/BB/149	Tratto terminale della Valle di Guarda	Corso d'acqua abbandonato e non ancora sdemanializzato	Località Pedemonte.	C2
SO/BB/41	Torrente Valle di Valdensio	SO/BB/158	Da quota 630m sino alla piana di Pedemonte a quota 265.	C1-C2
SO/BB/40	Affluente dx di SO/BB/41	Torrente Valle di Valdensio	Dallo sbocco a quota 390m sino a quota 635m.	C1
SO/BB/42	Affluente sx di SO/BB/41	Torrente Valle di Valdensio	Dallo sbocco a quota 480m sino a quota 620m.	C2

Codice	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come minore	Tav. Scala 1:2000
SO/BB/43	Torrente Valle dei Brugnatti	Canale Adda Vecchia	Da quota 530m sino alla piana di Pedemonte.	C2
SO/BB/146	Affluente dx di SO/BB/43	Torrente Valle dei Brugnatti	Dallo sbocco a quota 445m sino a quota 530m.	C1
SO/BB/44	Torrente Valle della Costa	Canale Adda Vecchia	Da quota 265m circa a quota 590m.	C1-C2
SO/BB/45	Affluente sx di SO/BB/44	Torrente Valle della Costa	Dallo sbocco a quota 420m sino a quota 575m.	C1
SO/BB/46	Torrente Valle Serada	SO/BB/159	Da quota 265m circa a quota 1350m.	C1-C2
SO/BB/98	Affluente sx di SO/BB/46	Torrente Valle Serada	Dallo sbocco a quota 379m sino a quota 440m.	C2
SO/BB/52	Torrente Valle Valloncina	Corso d'acqua che necessita di un adeguato recapito in un collettore principale	Da quota 520m circa a quota 585m.	C3
SO/BB/47	Torrente Valle della Motta	Canale Adda Vecchia	Da quota 267m circa a quota 585m.	C2-C3
SO/BB/100	Affluente sx di SO/BB/47	Torrente Valle della Motta	Dallo sbocco a quota 450m sino a quota 510m.	C3
SO/BB/48	Torrente Valle dei Morelli	Torrente Valle della Motta	Dallo sbocco a quota 285m sino a quota 585m.	C3
SO/BB/50	Torrente Valle dei Valle	SO/BB/144	Da quota 600m sino al canale Adda Vecchia.	C3
SO/BB/49	Affluente dx di SO/BB/50	Torrente Valle dei Valle	Dallo sbocco a quota 440m sino a quota 560m.	C3
SO/BB/101	Affluente sx di SO/BB/50	Torrente Valle dei Valle	Dallo sbocco a quota 485m sino a quota 535m.	C3
SO/BB/51	Torrente Nuova Valle dei Valle	SO/BB/144	Dalla quota 520m sino al canale Adda Vecchia.	C3
SO/BB/53	Torrente Valle di Regoledo	Canale Adda Vecchia	Dallo sbocco a quota 268,9m sino a quota 670m.	C3-C6
SO/BB/55	Torrente Valle di Magiosca	Affluente sx di SO/BB/53	Dallo sbocco a quota 268,9m sino a quota 695m.	C3-C6
SO/BB/54	Affluente dx di SO/BB/55	Torrente Valle di Magiosca	Dallo sbocco a quota 505 sino a quota 550m.	C3
SO/BB/56	Affluente dx di SO/BB/57	Torrente Valle Pavanello	Dallo sbocco a quota 545m a quota 628m.	C4
SO/BB/57	Torrente Valle Pavanello	Torrente Val Finale	Dallo sbocco a quota 430m a quota 650m.	
SO/BB/148	Affluente sx di SO/BB/57	Torrente Valle Pavanello	Dallo sbocco a quota 545m a quota 570m.	C4
SO/BB/58	Affluente dx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 620m) sino a quota 790m.	
SO/BB/59	Affluente dx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 790m) sino a quota 1110m.	
SO/BB/60	Affluente dx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 895m) sino a quota 1080m.	

Codice	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come minore	Tav. Scala 1:2000
SO/BB/61	Affluente dx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 940m) sino a quota 1510m.	
SO/BB/62	Affluente dx di SO/BB/63	SO/BB/63	Dallo sbocco a quota 1145m sino a quota 1525m.	
SO/BB/63	Affluente dx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1089m) sino a quota 1480m.	
SO/BB/65	Affluente dx di SO/BB/70	Val Fontanin	Dallo sbocco a quota 1300m sino a quota 1460m.	
SO/BB/66	Affluente dx di SO/BB/70	Val Fontanin	Dallo sbocco a quota 1440m sino a quota 1700m.	
SO/BB/67	Affluente dx di SO/BB/70	Val Fontanin	Dallo sbocco a quota 1570m sino a quota 2010m.	
SO/BB/68	Affluente sx di SO/BB/67	SO/BB/67	Dallo sbocco a quota 1690m sino a quota 1950m.	
SO/BB/69	Affluente dx di SO/BB/70	Val Fontanin	Dallo sbocco a quota 1740m sino a quota 2070m.	
SO/BB/70	Val Fontanin	Torrente Val Finale	Dallo sbocco a quota 1145m sino a quota 2030m.	
SO/BB/71	Affluente dx di SO/BB/74	Torrente Valle Finale II tratto	Dallo sbocco a quota 1485m sino a quota 1740m.	
SO/BB/72	Affluente dx di SO/BB/74	Torrente Valle Finale II tratto	Dallo sbocco a quota 1540m sino a quota 2165m.	
SO/BB/73	Affluente dx di SO/BB/74	Torrente Valle Finale II tratto	Dallo sbocco a quota 1890m sino a quota 2360m.	
SO/BB/74	Torrente Valle Finale II tratto	Torrente Val Finale	Dalla confluenza della Val Fontanin a quota 1150m sino a quota 2410m.	
SO/BB/75	Affluente sx di SO/BB/74	Torrente Valle Finale II tratto	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1850m) sino a quota 2115m.	
SO/BB/76	Affluente sx di SO/BB/74	Torrente Valle Finale II tratto	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1800m) sino a quota 2035m.	
SO/BB/77	Affluente dx di SO/BB/78	SO/BB/78	Dallo sbocco a quota 1860m sino a quota 2205m.	
SO/BB/78	Affluente sx di SO/BB/74	Torrente Valle Finale II tratto	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1410m) sino a quota 2129m.	
SO/BB/79	Affluente sx di SO/BB/78	SO/BB/78	Dallo sbocco a quota 1590m sino a quota 1865m.	
SO/BB/80	Affluente dx di SO/BB/81	SO/BB/81	Dallo sbocco a quota 1600m sino a quota 1960m.	
SO/BB/81	Affluente sx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1050m) sino a quota 1820m.	
SO/BB/82	Affluente sx di SO/BB/81	SO/BB/81	Dallo sbocco a quota 1600m sino a quota 1845m.	
SO/BB/83	Affluente sx di SO/BB/81	SO/BB/81	Dallo sbocco a quota 1395m sino a quota 1670m.	
SO/BB/84	Affluente sx di SO/BB/81	SO/BB/81	Dallo sbocco a quota 1200m sino a quota 1635m.	

Codice	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come minore	Tav. Scala 1:2000
SO/BB/85	Affluente sx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 950m) sino a quota 1510m.	
SO/BB/86	Affluente sx di SO/BB/85	SO/BB/85	Dallo sbocco a quota 1010m sino a quota 1230m.	
SO/BB/87	Affluente sx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 790m) sino a quota 900m.	
SO/BB/88	Affluente dx di SO/BB/89	SO/BB/89	Dallo sbocco a quota 850m sino a quota 1330m.	
SO/BB/89	Affluente sx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 722m) sino a quota 1120m.	
SO/BB/90	Affluente sx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 695m) sino a quota 860m.	
SO/BB/91	Affluente sx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 650m) sino a quota 860m.	
SO/BB/92	Affluente sx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 585m) sino a quota 710m.	
SO/BB/93	Affluente sx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 545m) sino a quota 700m.	
SO/BB/94	Nessuna	Nessuna	Dal termine a quota 2000m sino a quota 2200m.	
SO/BB/95	Affluente sx di SO/BB/64	SO/BB/64	Tratto del torrente Finale intubato disconnesso a seguito dei recenti interventi di regimanzione (da vasca di sedimentazione ad attraversamento S.S.38).	C7
SO/BB/99	Nessuna	Corso d'acqua che necessita di un adeguato recapito in un collettore principale	Tratto di alveo, parzialmente tombato, da quota 520m sino alla località Mottara.	C4-C7
SO/BB/102	Torrente la Guardia	Corso d'acqua che necessita di un adeguato recapito in un collettore principale	Tratto di alveo da quota 490m a quota 655m.	
SO/BB/103	Affluente sx di SO/BB/07	SO/BB/07	Dallo sbocco a quota 1780 sino a quota 1930m.	
SO/BB/104	Affluente dx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dal limite comunale a quota 1160m sino a quota 1340m.	
SO/BB/105	Affluente dx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dal limite comunale a quota 1130m sino a quota 1580m.	
SO/BB/106	Affluente dx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1140m) sino a quota 1635m.	
SO/BB/107	Affluente dx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1215m) sino a quota 1485m.	
SO/BB/108	Affluente dx di SO/BB/109	SO/BB/109	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1430m) sino a quota 1630m.	

Codice	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come minore	Tav. Scala 1:2000
SO/BB/109	Affluente dx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco a quota 1295m sino a quota 1630m.	
SO/BB/110	Affluente dx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1465m) sino a quota 1710m.	
SO/BB/111	Affluente dx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1540m) sino a quota 1945m.	
SO/BB/112	Affluente dx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1720m) sino a quota 2125m.	
SO/BB/113	Nessuna	Nessuna	Tratto di alveo da quota 1830 sino a quota 2195m.	
SO/BB/114	Nessuna	Nessuna	Tratto di alveo da quota 1910 sino a quota 2120m.	
SO/BB/115	Nessuna	Nessuna	Tratto di alveo da quota 1940 sino a quota 2180m.	
SO/BB/150	Affluente dx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Tratto di alveo da quota 2095 sino allo sbocco a quota 2085m.	
SO/BB/117	Affluente dx di SO/BB/120	Torrente Caldenno II tratto	Dallo sbocco in destra orografica a quota 2169 sino a quota 2325m.	
SO/BB/118	Affluente dx di SO/BB/120	Torrente Caldenno II tratto	Dallo sbocco a quota 2173 sino a quota 2450m.	
SO/BB/119	Affluente dx di SO/BB/120	Torrente Caldenno II tratto	Dallo sbocco a quota 2330m sino a quota 2375m.	
SO/BB/120	Torrente Caldenno II Tratto	Torrente Caldenno	Dal laghetto presso l'Alpe Palù a quota 2375 sino a quota 2360.	
SO/BB/121	Affluente sx di SO/BB/120	Torrente Caldenno II tratto	Dallo sbocco a quota 2270 sino a quota 2365m.	
SO/BB/122	Affluente sx di SO/BB/120	Torrente Caldenno II tratto	Dallo sbocco a quota 2240 sino a quota 2370m.	
SO/BB/123	Affluente sx di SO/BB/120	Torrente Caldenno II tratto	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 2175m) sino a quota 2450m.	
SO/BB/124	Nessuna	Nessuna	Tratto di alveo da quota 2180m sino a quota 2520m.	
SO/BB/125	Nessuna	Nessuna	Tratto di alveo da quota 2030 sino a quota 2660m.	
SO/BB/126	Affluente sx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco a quota 1830m sino a quota 2210m.	
SO/BB/127	Affluente sx di SO/BB/126	SO/BB/126	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 2180m) sino a quota 2540m.	
SO/BB/128	Affluente dx di SO/BB/129	SO/BB/129	Tratto di alveo da quota 2080m sino a quota 2270m.	
SO/BB/129	Nessuna	Nessuna	Dallo sbocco a quota 1870m sino a quota 2135m.	
SO/BB/151	Nessuna	Nessuna	Tratto di alveo da quota 1810m sino a quota 2150 m.	

Codice	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come minore	Tav. Scala 1:2000
SO/BB/130	Nessuna	Nessuna	Tratto di alveo da quota 1775m sino a quota 2270m.	
SO/BB/131	Affluente sx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1575m) sino a quota 2310m.	
SO/BB/132	Affluente sx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1570m) sino a quota 2230m.	
SO/BB/133	Affluente sx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1420m) sino a quota 2080m.	
SO/BB/134	Affluente sx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1325m) sino a quota 1565m.	
SO/BB/135	Affluente sx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1215m) sino a quota 1450m.	
SO/BB/136	Affluente sx di SO/BB/116	Torrente Caldenno	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1150m) sino a quota 1230m.	
SO/BB/04	Affluente dx di SO/BB/05	SO/BB/05	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1440m) sino a quota 1700m.	
SO/BB/05	Affluente dx di SO/BB/01	Torrente Valle Vignone	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1170) a quota 2040m.	
SO/BB/06	Affluente dx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1310 m) sino a quota 1600m.	
SO/BB/07	Affluente dx di SO/BB/08	SO/BB/08	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1675m) sino a quota 2190m.	
SO/BB/08	Affluente dx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1390) sino a quota 2385m.	
SO/BB/09	Affluente dx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1685m) sino a quota 2265m.	
SO/BB/152	Affluente dx di SO/BB/10	SO/BB/10	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1930m) sino a quota 2340m.	
SO/BB/10	Affluente dx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 1900m) sino a quota 2390m.	
SO/BB/153	Affluente sx di SO/BB/10	SO/BB/10	Dallo sbocco (in destra orografica a quota 2115m) sino a quota 2200m.	
SO/BB/11	Affluente dx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco a quota 2239m sino a quota 2340m.	
SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II	Torrente Valle Vignone	Dallo sbocco sito all'altezza dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico Soc. Boselli sino a quota	
SO/BB/13	Affluente sx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Da quota 2460 sino a quota 2620m.	
SO/BB/14	Affluente sx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Da quota 2439 sino a quota 2485m.	
SO/BB/154	Affluente sx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco a quota 2005 sino a quota 2045m.	

Codice	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come minore	Tav. Scala 1:2000
SO/BB/15	Affluente sx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco (a quota 1880m) sino a quota 2180m.	
SO/BB/16	Affluente sx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco a quota 1805m sino a quota 2160m.	
SO/BB/17	Affluente sx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco a quota 1630m sino a quota 2070m.	
SO/BB/18	Affluente sx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco a quota 1540m sino a quota 2030m.	
SO/BB/19	Affluente sx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco a quota 1390m sino a quota 1750m.	
SO/BB/20	Affluente sx di SO/BB/12	Torrente Valle Vignone II tratto	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1290m) sino a quota 1530m.	
SO/BB/21	Affluente sx di SO/BB/01	Torrente Valle Vignone	Dallo sbocco (in sinistra orografica a quota 1040m) a quota 1240m.	
SO/BB/96	Affluente sx di SO/BB/64	Torrente Val Finale	Tratto di alveo da quota 510m a quota 605m.	C4
SO/BB/97	Nessuna	Corso d'acqua che necessita di un adeguato recapito in un collettore principale	Tratto di alveo in località Polaggia.	C4
SO/BB/140	Nessuna	Corso d'acqua abbandonato e non ancora sdemanializzato	Tratto di alveo in località Polaggia.	C4
SO/BB/137	Adda Vecchia	Fuori dall'area comunale	Scolo pubblico lungo la strada ss38.	C5-C6
SO/BB/138	Adda Vecchia II Tratto	Adda Vecchia	Scolo Pubblico. Tratto di paleoalveo che si snoda lungo la piana alluvionale del fondovalle Valtellinese.	C2-C3-C6
SO/BB/139	Affluente sx di SO/BB/138	Adda Vecchia	Scolo pubblico. Tratto di paleoalveo da quota 266,6 a quota 265,4m.	C5
SO/BB/141	Adda vecchia III tratto	Corso d'acqua abbandonato e non ancora sdemanializzato	Scolo pubblico.	C7
SO/BB/142	Affluente dx di SO/BB/143	Adda Vecchia IV tratto	Scolo pubblico.	C5
SO/BB/143	Adda Vecchia IV tratto	Sfocia all'esterno dell'area comunale	Tratto di alveo da quota 267m circa a quota 264m circa.	C5-C6

Codice	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come minore	Tav. Scala 1:2000
SO/BB/144	Canale Adda Vecchia	Sfocia all'esterno dell'area comunale	Tratto di paleoalveo canalizzato che scorre nella parte più settentrionale della piana alluvionale.	C2-C3-C6
SO/BB/155	Affluente dx di SO/BB/144	SO/BB/144	Scolo pubblico.	C2
SO/BB/156	Affluente dx di SO/BB/144	SO/BB/144	Canale di raccolta delle acque nella Piana di Pedemonte.	C2
SO/BB/157	Nessuna	Canale che necessita di un adeguato recapito in un collettore principale	Canale di raccolta delle acque.	C2-C5
SO/BB/158	Affluente sx di SO/BB/157	SO/BB/157	Canale di raccolta delle acque nella Piana di Pedemonte.	C2
SO/BB/159	Affluente sx di SO/BB/157	SO/BB/157	Canale di raccolta delle acque nella Piana di Pedemonte.	C2-C3
SO/BB/160	Affluente dx di SO/BB/51	SO/BB/51	Da quota 350m sino a quota 268m circa.	C3
SO/BB/161	Affluente dx di SO/BB/138	SO/BB/138	Canale di raccolta delle acque.	C6
SO/BB/162*	Derivazione di SO/BB/03	Derivazione non attiva		C1
SO/BB/163*	Derivazione di SO/BB/64	SO/BB/64	Derivazione utilizzata ubicata sopra l'abitato di San Gregorio.	C4
SO/BB/164*	Derivazione di SO/BB/64	Derivazione non attiva		C4
SO/BB/165*	Derivazione di SO/BB/64		Derivazione in sponda destra orografica in località Sina.	C4
SO/BB/166*	Derivazione di SO/BB/64		Derivazione di sponda sinistra orografica del Torrente Finale.	C4
SO/BB/167	Affluente dx di SO/BB/144	SO/BB/144	Canale di raccolta delle acque.	C2

N.B.:
Nella colonna "Tav." è indicata la tavola di dettaglio ove è rappresentato il corso d'acqua. Ovviamente le caselle "vuote" sono relative a corsi d'acqua rappresentati solo nella Tav.1 d'inquadramento.

Art. 2 - FASCE DI RISPETTO

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua, così come in precedenza definiti, è istituita una fascia di rispetto all'interno della quale l'Ente competente (Regione , Comune, Consorzio di bonifica e/o Comunità montana) esercitano le funzioni di polizia idraulica.

La fascia di rispetto, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche e ambientali, caratteristiche dell'ambito ripariale, serve a salvaguardare la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

L'ampiezza della fascia di rispetto si misura dal piede arginale esterno (inteso anche come scarpate morfologicamente stabili o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

2.1 Fasce di rispetto per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico principale

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico principale, in conformità al disposto del R.D. 25 luglio ~~1094~~ 1904, n.523 sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, della larghezza di:

- 10, 00 m. – per fabbricati e scavi;
- 4,00 m. – per piantagioni e movimento di terreno.

2.2 Fasce di rispetto per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico minore

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico minore, in conformità al disposto del R.D. 25 luglio ~~1094~~ 1904, n.523 sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, della larghezza di:

- 10, 00 m. – per fabbricati e scavi;
- 4,00 m. – per piantagioni e movimento di terreno.

2.3 Fasce di rispetto per i canali e altre opere di bonifica, appartenenti al Reticolo idrico minore, ma soggetti alle disposizioni derogatorie del R.D. n.368 del 1904

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico minore, ma riferibili a canali naturali o artificiali pertinenti alla bonificazione dei terreni agricoli valgono le norme previste dal R.D. n. 368 del 1904.

Fino alla definizione di un apposito elenco dei suddetti canali pertinenti alle opere di bonifica agraria, stilato dall'Ente competente (Comunità montana in mancanza dei Consorzi di Bonifica) ed approvato con le procedure previste dalla normativa vigente, valgono su tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore le fasce di rispetto di cui al precedente punto 2.2.

Resta inteso che un canale di bonifica potrà essere assoggettato alle norme derogatorie previste dal R.D. n. 368 del 1904, se e solo se non riceverà in alcun modo il contributo di affluenti classificabili come corsi d'acqua ai sensi del R.D. 523 del 1904.

L'indicazione grafica delle fasce (riportata per comodità di lettura solo nelle planimetrie in scala 1:2.000, ma valide anche per tutti gli altri corsi d'acqua riportati nella cartografia in scala 1:10.000) è da considerarsi indicativa e all'atto della domanda di autorizzazione all'esecuzione delle opere all'interno delle fasce stesse, dovrà essere prodotto un rilievo dell'area che dia conto dell'effettiva posizione dell'argine (o della sommità della sponda incisa).

Tutto quanto sopra, fatte salve la fasce fluviali così come definite dal P.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), per le quali si rimanda alla normativa specifica.

Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 Normativa reticolo idrico principale

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale (Allegato A alla D.G.R. n. 7/7868 e s.m.e i.), che rientra nell'ambito delle competenze regionali, è costituita da quanto disposto:

- dal R.D. n. 523/1904 ed in particolare dagli artt. 59, 96 (con speciale riferimento al punto f), 97, 98, 99, 100, 101 dello stesso, per quanto non espressamente modificato dalle presenti Norme tecniche;
- dalla deliberazione di Giunta regionale del 25.01.2002 n. 7/7868 così come modificato dalla successiva D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950.;

3.2 Normativa reticolo idrico minore

3.2.1 La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore di competenza Comunale è costituita da quanto disposto:

- R.D. n. 523/1904 ed in particolare (vedi appendice) dagli artt. 59, 96 (con particolare riferimento al punto "f), 97, 98, 99, 100, 101 dello stesso, per quanto non espressamente modificato dalle presenti Norme tecniche;
- dalla deliberazione di Giunta regionale del 25.01.2002 n. 7/7868 così come modificato dalla successiva D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950.;

3.2.2 La normativa di riferimento "Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze" per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore gestito dai Consorzi di Bonifica (Allegato D alla D.G.R. n. 7/7868 e s.m.e i.), è costituita (vedi appendice) da quanto disposto:

1) dagli artt. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. n. 368/1904;
2) dagli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 del R.D. n. 368/1904 per quanto attiene alle contravvenzioni;
3) dalla Deliberazione di Giunta Regionale 08/041986 n. 4/7633;
4) dalla Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/1999 n. 44561;
5) dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002 n. 7/7868 e s.m.e i.;

Art. 4 - ATTIVITA' VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

4.1 Attività vietate

Sui corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto sono vietate tutte le attività elencate all'art. 96 del R.D. n. 523 del 1904 (vedi testo dell'articolo riportato in appendice).

In particolare, ferme restando le disposizioni di cu sopra, nelle fasce di rispetto:

1) è vietato qualsiasi tipo di nuova edificazione anche in sotterraneo ivi compresi gli ampliamenti dell'esistente (ad eccezione di quanto indicato al successivo comma 4.2);

   Nelle fasce di rispetto sono fatti salvi gli interventi consentiti secondo quanto stabilito nelle classi di fattibilità contenute nella "Relazione geologica generale" allegata al P.R.G. (L.R. 12/05)o ad analogo Strumento urbanistico di Governo del Territorio che sarà successivamente approvato (P.G.T.);

2) è vietato qualsiasi tipo di recinzione in muratura od interclusione alla fascia di rispetto; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. n. 7633 del 08/04/86);

3) sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica ,di messa in sicurezza dal rischio idraulico ed in generale di opere di pubblica utilità.

4.2 Attività soggette ad autorizzazione

Sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore di competenza comunale, ferme restando le disposizioni vigenti, di cui al Regio Decreto 523/1904 che si richiamano integralmente oltre alla normativa nazionale e regionale, e fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 12/05, potranno essere realizzate previa autorizzazione dall'Ente competente le seguenti opere:

- Gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua
- Le difese radenti (ossia senza restringimento di sezione d'alveo e a quota non superiore al piano di campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente

verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza potrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- L'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- La formazione di argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico;
- La realizzazione di opere pubbliche di regimazione idraulica e di difesa del suolo in generale;
- Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela idraulica;
- Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- Le opere di pubblica utilità che non comportino impedimento al libero deflusso delle acque;
- La realizzazione di nuove infrastrutture lineari e a rete (e gli interventi sull'esistente) riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare ci si riferisce a:
  - ⇒ gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, elettriche, ecc.;
  - ⇒ gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
- I sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
- Le rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;

- La formazione di nuove opere per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico se non in contrasto con altre specifiche normative (autorizzazione provinciale);
- Gli scarichi di fognature private per acque meteoriche (nei limiti previsti dalla normativa);
- Gli scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- Gli scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
- La posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo;
- La copertura dei corsi d'acqua nei soli casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc.;

Tutti gli attraversamenti (siano essi di tipo viabile quali ponti o passerelle oppure di tipo tecnologico quali gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere con luce superiori a mt. 6,00), dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di bacino n. 2/1999) o sue eventuali sussessive modifiche e integrazioni.

Per gli attraversamenti di dimensioni inferiori, il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrogeologico – idraulica che attesti il loro dimensionamento secondo il tempo di ritorno della piena di riferimento e un franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di intradosso del ponte non inferiore a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a mt. 1,00

Nel caso di corsi d'acqua arginati, la quota di intradosso del manufatto di attraversamento deve essere non inferiore a quella sommità arginale.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione di deflusso mediante la realizzazione di spalle e rilevati di accesso;

La progettazione dovrà comunque attestare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture poste longitudinalmente in alveo che riducano la sezione; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dall'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, di cui al Regio decreto 523/1904 che si richiamano integralmente, oltre alla normativa nazionale e regionale, e fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R: 12/05, sono consentiti previa autorizzazione (oltre agli interventi consentiti sul corso d'acqua), anche i seguenti interventi:

- Le recinzioni di tipo leggero facilmente amovibili (non in muratura con o senza fondazione) ;
- Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica.
- Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto.
- Gli interventi sui fabbricati, loro accessori e simili, esistenti legittimamente (quindi non abusivi) all'interno delle fasce come di seguito specificato.

  Qualora consentiti dallo strumento urbanistico comunale (PRG o PGT), non in contrasto con altre specifiche normative (quali normativa PAI e/o classi di fattibilità geologica) e comunque previa verifica di compatibilità idraulica, saranno autorizzabili i seguenti interventi edilizi di cui all'art 3 del *DPR 380/2001(Nuovo Testo Unico dell'Edilizia:*

  a) - "*manutenzione ordinaria*";

  b) - "*manutenzione straordinaria*";

  c) - "*restauro e risanamento conservativo*";

  d) - "*ristrutturazione edilizia*"

  Per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli stessi non dovranno comportare un aumento della superficie di sedime (all'interno della fascia di rispetto) e comunque l'eventuale modificazione del sedime, se

consentito dalle norme urbanistico-edilizie, dovrà prevedere una minor occupazione della fascia di rispetto con contestuale allontanamento dall'alveo.

In ogni caso e per tutti gli interventi autorizzabili di cui sopra, il soggetto intestatario del provvedimento dovrà, preventivamente e per iscritto, rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento danni.

Saranno sempre consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Art. 5 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

- Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.
- All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.
- Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.
- I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

5.1 Sottopassi

I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quella di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

- Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

5.2 Griglie

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua "**intubati**" dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni eventuale piena. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione potrà avvenire solo mediante subentro.

5.3 Arginazioni

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione e delle erbe sulle scarpate.

5.4 Canalizzazioni agricole (fossi e coline)

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo recapito per le acque di scorrimento intercettate.

5.5 Intubamenti

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 152/99 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque. Potranno essere consentiti

gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

Si potranno consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità, o su specifica richiesta da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dei tratti "intubati"dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante (vedi precedente art. 5.2- Griglie).

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente "intubati" è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate o per consentire lo stombinamento degli stessi.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili".

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Laddove le verifiche idrualiche di compatibilità su tratti tombinati esistenti, realizzate ai sensi dell'art. 21 delle N.T.A. del P.A.I., non abbiano dato esisto positivo, si dovrà

individuare la soluzione da proporre per la sistemazione idraulica del tratto di corso d'acqua in questione, privilegiando tuttavia, ove possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

5.6 *Scarichi in corsi d'acqua*

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

Tale autorizzazione è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità.

La materia è normata dall'art.12 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'autorità di Bacino.

L'autorizzazione allo scarico, dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento, oltre alla sezione idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), l'attuale regime idraulico, il franco di bonifica, la ricettività del collocamento finale.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati dal suddetto Piano di Risanamento Regionale delle acque sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature;

Nell'eventualità che le portate scaricate nei canali sopraccitati superino i limiti di accettabilità di cui sopra, si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree di fondovalle destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali ed artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, evitando il

convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe.

I bacini di accumulo dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno ed il deterioramento della qualità.

La dimensione dei bacini dovrà essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm di acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sottoelencate zone del territorio regionale:

- Aree montane;
- Portate scaricate direttamente sul fiume Adda.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

5.7 *Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua*

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia rispetto.

Art. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Ogni richiesta di intervento che interessi la fascia di rispetto dei corsi d'acqua, potrà essere autorizzata dal Comune (subordinando il ritiro del Permesso di Costruire o

prevedendone specificatamente l'acquisizione preventiva nel caso di D.I.A), solo successivamente all'acquisizione di specifica "***autorizzazione idraulica***" da parte dell'Ente competente riconosciuto tale dalla vigente normativa (Regione sul reticolo idrico principale; Comune sul reticolo idrico minore).

Le richieste di ***"autorizzazione idraulica"*** all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere corredate di:

6.1. Relazione tecnico-illustrativa, contenente:

- luogo, foglio di mappa e mappale/i interessato/i;
- motivazione della realizzazione dell'opera;
- caratteristiche tecniche dell'opera;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- verifiche idrauliche (in caso di ponti, tombinature, nuovi alvei, ect.);
- relazione idraulica-geologica;
- attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

6.2. Elaborati grafici, consistenti in:

- estratto di mappa con indicazione delle opere;
- corografia (scala 1:10.000);
- estratto di P.R.G;
- profilo significativo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corso d'acqua (di fatto e di progetto) debitamente quotate ed in numero sufficiente a descrivere l'intervento in progetto;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi;
- particolari costruttivi delle opere.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

Art. 8 - RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere non regolarmente autorizzate, e quindi abusive dal punto di vista idraulico, o difformi dall'autorizzazione idraulica rilasciata, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino e/o alla regolarizzazione di quanto abusivamente realizzato potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

Art. 9 - "ROGGE" DI DERIVAZIONE E CORSI D'ACQUA ABBANDONATI

Le rogge di derivazione demaniali per le quali è prevista la sdemanializzazione ed i corsi d'acqua demaniali abbandonati e non aventi più funzionalità idraulica, riportati sull'allegata cartografia, sono esclusi dal reticolo idrico minore e pertanto non si provvede all' individuazione delle relative fasce di rispetto.

Le derivazioni ancora funzionanti dovranno essere soggette a regolare manutenzione .

Per le derivazioni ed i corsi d'acqua abbandonati, aventi le caratteristiche sopradescritte, che risultassero ancora di proprietà demaniale si applica la normativa prevista al punto 9 dell'allegato B della D.G.R. 25/01/2002 n. 7/7868, riportata al successivo art.10).

Nel periodo transitorio (cioè fino all'avvenuta sdemanializzazione) l'Amministrazione comunale dovrà comunque provvedere al rilascio di concessioni per eventuali occupazioni sulle aree demaniali suddette e ad introitare i relativi canoni annui di cui al successivo art. 11).

Art. 10 - PROCEDURE PER LA MODIFICA O DEFINIZIONE DEI LIMITI DELLE AREE DEMANIALI

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico, ed il parere ai sensi dell'art. 5 della Legge 37/94.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 11 - CAUZIONI

In caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone annuo e di una tassa regionale (pari al canone annuo) stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale 25/01/2002, n.VII/7868 ,così come modificato dalla Deliberazione di Giunta regionale 01/08/2003, n.VII/13950 (ALLEGATO C).

Il canone annuo verrà introitato dall'Amministarzione competente alla Polizia idraulica (Amm.ne comunale), la tassa regionale dovrà essere versata alla Regione Lombardia secondo le seguenti modalità:

Versamento c/c postale n. 49129869 intestato a Tesoreria Regione Lombardia – via G.B. Pirelli 12 – 20124 Milano – (Imposte su concessioni del demanio idrico – Reticolo Minore)

APPENDICE

Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523

"Testo unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

- omissis -

ART. 59

(1) Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per strade pubbliche e private, sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

(2) Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali, ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

- omissis -

ART. 96

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili [1];

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi [1];

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati, come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

---

[1] Il divieto delle lettere e) ed f) è stato confermato dalla legge 01.03.1928 n. 381, con la quale – mentre si è data facoltà al Ministero dei lavori pubblici, per la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree di dispensare dall'osservanza delle disposizioni che impongono il rispetto di distanze determinate o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali, o lateralmente alle strade ordinarie – nessuna deroga tuttavia è stata consentita all'osservanza delle prescrizioni dell'art. 96, lettere e) ed f) del testo unico 25.07.1904 n. 523, nei tratti arginali dei corsi d'acqua.

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici, minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, e da quelli che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritirare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

n) lo stabilimento dei molini natanti;

ART. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione ovvero di un territorio esposto a disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati essere lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione;

ART. 98

Non si possono eseguire con speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

- omissis –

la lettera a), b) e c) sono state abrogate dall'art. 234 del R.D. 11.12.1933 n. 1175.

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori publici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, nonché innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località;

ART. 99

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi d'acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

ART. 100

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

ART. 101

E' facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare od eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza, per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio.

- omissis -

Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368

"Approvazione regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"

- omissis -

ART. 132

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti;

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il prefetto, sentito l'ufficio del genio civile e gli interessati.

ART. 133

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi o siepi, le fabbriche, e lo movimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e movimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde o scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

   Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudisio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorchè alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di formaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o dalle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti , che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere di bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni o qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto a caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venetiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro e deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni rimboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta in volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del genio civile e l'ufficio forestale.

ART. 134

Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti articoli 136 e 137:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. E' libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame di ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, d in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, di alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;
k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, di sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

ART. 135

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fati specificati alle lettere a), b), d), g), h), k) del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.
I contratti regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

ART. 136

Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del genio civile:

a) dal prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;
b) dal prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;
c) dal consorzio interessato per le bonifiche di manutenzione.

In caso di disaccordo fra prefetto ed ufficio del genio civile decide il Ministero.

ART. 137

Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni la durata non superiore ad un trentennio, le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.
Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;
c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;
e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti ecc..;
f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il prefetto deve comunicare al genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.
Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 36, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.
Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve darne domanda al prefetto della provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

- omissis -

ART: 140

I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

a) tener sempre ben espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori di bonifica;
b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
c) estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;

e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie proveniente dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
f) rimuovere immediatamente gli alberi , tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;
i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.

ART. 141

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rottura di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

ART. 142

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente regolamento sono punite con la pena dell'arresto fino a giorni cinque e l'ammenda non superiore a lire 500, a termine dell'art. 374 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.

ART. 143

Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:

1) l'ammenda di lire 20 a lire 150 per avere eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 135, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al divieto imposto dall'autorità o dall'ente cui compete la facoltà di dare la concessione;
2) l'ammenda da lire 10 a lire 100 per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza ai sensi del sopraccitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi o al divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui competa la facoltà di rilasciare la licenza;
3) l'ammenda da lire 0,50 a lire 5, secondo che trattisi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente agli argini dei canali o alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonificazione. Nel caso però di una sola pecora l'ammenda può essere minore di 1 lira, e, qualunque sia il numero delle bestie, l'ammontare totale dell'ammenda non può eccedere lire 300.

   Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, s'incorre in una pena non minore del doppio di quella precedentemente inflitta.

ART. 144

Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'autorità od ente competente, di che all'art. 136, e non comprese nel precedente art. 143, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni a termini dell'art. 375 della legge 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici.

ART. 145

La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena nella quale sarebbe incorso se non avesse ottenuta la concessione o licenza; che possono essere revocate, salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute nell'atto di concessione o licenza.

ART. 146

E' a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, o delle oblazioni di cui all'art. 158.

All'uopo il prefetto da notizia della sentenza contravvenzionale e dell'accettazione delle oblazioni al genio civile, ed anche al concessionario se la bonifica si esegue per concessione.

ART. 147

Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

ART. 148

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133, dell'art. 134, lettere a), b), c), d), g), h) e k), e dell'art. 141, s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

ART. 149

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'amministrazione dello stato, delle province, dei comuni e dei consorzi, nonché dai carabinieri reali.

A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia, adibito dalle province e dai consorzi di concessione e di manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all'ingegnere capo del genio civile nella provincia nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od innanzi al sindaco del comune ov'essi agenti risiedono.

ART. 150

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente il giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
4) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il contravventore o i contravventori hanno dato, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
5) le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 1153 e 1154 del codice civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
6) la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
7) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 148.

Norme di attuazione – Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.)

(Adottato con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 18/ 2001 del 26 aprile 2001)

Estratto riguardante le Norme per le fasce fluviali del fiume Adda

ART. 1. Finalità e contenuti

.....omissis

5. Allorché il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interassate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano tra loro incompatibili.

6. Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il riempimento delle coltivazioni a pioppeto.

.....omissis

ART. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:

- frane:
  - Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), - Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
  - Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),

- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
  -Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
  -Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
  -Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, trasporto di massa sui conoidi:
  -Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità moltoelevata),
  - Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità elevata),
  - Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata),

- valanghe:
  - Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
  - Vm, aree di pericolosità media o moderata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;

- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;

- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con
lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smalti mento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs.
22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del
D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità
competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall' Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
-l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel

rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungi mento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue

9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

10. Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.

11. Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- le opere di protezione dalle valanghe.

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

ART. 19. Opere di attraversamento

1. Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e nel presente Piano, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.
2. Gli Enti proprietari delle opere viarie di attraversamento del reticolo idrografico predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica di compatibilità idraulica delle stesse sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. La verifica della compatibilità idraulica è inviata all'Autorità di bacino. Gli Enti medesimi, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali correttivi e di adeguamento necessari.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta degli Enti proprietari e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati o per la protezione di opere e di ambiti territoriali di notevole valore culturale ed ambientale.

ART. 19 bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle aree in dissesto idrogeologico Ee e Eb di cui all'art. 9.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle aree in dissesto idrogeologico Ee e Eb predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle aree in dissesto idrogeologico.

ART. 21. Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali

1. I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari,

privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

2. L'Autorità di bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati.

ART. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali

Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce di rispetto fluviali classificate come segue.

Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 dal Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazioni al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

ART. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Nella Fascia A sono vietate:

le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione stabilizzante delle sponde e riduzione delle velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Sono per contro consentiti:

i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

di prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m3 annui;

la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

il deposito temporaneo di rifiuti come definito dall'art. 6, comma 1, let. m), del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Leg. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti

specificati all'atr. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, cosi come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime della falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

ART. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione a al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Nella Fascia B sono vietati:

gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a originare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

gli impianti di trattamento d' acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

ART. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

Il Piano assume l'obbiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto nell'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione,

d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui l'art. 1, comma 3, e dell'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;

l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischi alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;

l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunutari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti dell'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime il parere vincolante di compatibilità con le finalità del seguente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 42, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

.....omissis

ART. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive contenenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

ART. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

ART. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi

L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, cosi come modificato e integrato dal D. Lgs. 29 maggio 2000 n. 241, e del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 34, qualora ubicati nelle fascie fluviali di cui al presente Titolo.

I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.

L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

ART. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

I territori delle fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

alle aree esterne ai centri edificati, cosi come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

per centro edificato , ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

All'interno dei centri edificati, cosi come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

Nei territori di fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purchè le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che questi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20;

La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

favorire nelle Fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D. L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.